

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4896**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MANCA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2000**

—————

Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci  
di classe c) a favore dei titolari di pensione per servizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nella legge 19 luglio 2000, n. 203, che ha stabilito l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, è stata operata una ingiustizia nei confronti degli «invalidi per servizio», essendo gli stessi parificati agli invalidi di guerra così come stabilito dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474. Infatti la legge n. 203 del 2000 prevede l'erogabilità dei farmaci di classe c) soltanto nei confronti dei titolari

di pensione di guerra diretta vitalizia e non anche agli invalidi per servizio.

Il presente disegno di legge mira a superare la discriminazione sopra rilevata ed a riaffermare in modo definitivo e concreto il diritto alla completa gratuità delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi per servizio, secondo il principio ormai consolidato che l'assistenza sanitaria costituisce nei loro confronti un atto risarcitorio dovuto dallo Stato per le infermità riportate al servizio della collettività nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'erogabilità a totale carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali classificati nella classe c), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevista per i titolari di pensione di guerra diretta vitalizia dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, è estesa anche ai titolari di pensione in quanto mutilati ed invalidi per servizio o congiunti di caduti per servizio.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 18 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

